

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Novara

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

NUOVO P.R.G.C. 2006

Adeguamenti a seguito della D.G.R. 37-3747 del 27/4/2012
di modifica della D.G.R. 31-11859 del 28/7/2009 di approvazione del P.R.G.C. 2006
in conseguenza della sentenza del TAR Piemonte n. 2850/2010 DEL 15/6/2010

**ATG b:
NORME DI CARATTERE GEOLOGICO**

Studio di Geologia
dott. geol. Anna Maria Ferrari
via Azario, 3 - Novara

Giugno 2012

Art. 1 - Natura delle Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica

Lo studio, condotto conformemente alla Circ. 7/LAP, ha individuato quelle porzioni di territorio che, per caratteristiche geologiche e geomorfologiche, presentano condizioni omogenee di pericolosità, indipendentemente dall'utilizzo antropico.

Con DGR 28 luglio 2009 n. 31-11859, Regione Piemonte ha approvato il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, introducendo alcune modifiche ex-officio, che sono state recepite e formalizzate.

A seguito della sentenza del TAR Piemonte n. 2850/2010 del 15/6/2010 tale DGR di approvazione è stata modificata con la D.G.R. 37-3747 del 27/4/2012

Le variazioni introdotte non comportano sostanziali modifiche al piano regolatore approvato ma hanno determinato il reinserimento di alcune porzioni stralciate con DGR 28 luglio 2009 n. 31-11859.

L'intero territorio comunale è suddiviso in zone, a ciascuna delle quali è stata fatta corrispondere una classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Le zone relative a ciascuna classe sono rappresentate sui seguenti elaborati grafici che fanno parte integrante delle presenti Norme Tecniche:

- ATG 06 - Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio comunale alla scala 1:10000 (elaborato di seconda fase secondo il punto 1.2.1 della Circ. 7/LAP)
- Stralci cartografici alla scala di Piano limitatamente alle aree oggetto del NUOVO progetto di PRGC, inserite nell'elaborato "ATG a – Relazione".

L'inserimento di una zona in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.

In tutte le classi permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico; in particolare devono essere osservate:

- le disposizioni di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e Circ. 2 febbraio 2009 n. 617 e s.m.i.
- tutte le norme di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico presenti nella L.R. 56/77 e s.m.i. e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989 n. 16/URE
- le disposizioni previste dal D.L. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, recante disposizioni circa: procedure per VAS e VIA di piani e progetti, difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, danni all’ambiente
- le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche, disposte dalla L.5/1/94 n. 36 e riprese dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale –
- i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del C.C. ed in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità
- le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, (DPR 236/88 “Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”; art. 15 della L. 16 aprile 1987, n.183 e del D.L. 11 maggio 1999 n. 152) riprese da D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale – e s.m.i.
- la normativa riguardante progetti o interventi sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica, che dovranno essere conformi alle indicazioni previste dalla L.R. 12 dicembre 1998, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.
- la normativa relativa alla regolamentazione dell’attività estrattiva, ed in particolare la L.R. 22/11/78 n. 69 ed il R.D. 29/7/27 n.1443

Art. 2 - Indagini geologiche e geotecniche a corredo dei progetti di opere pubbliche e private

I progetti di opere pubbliche e private, da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M.

14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e dalla Circ. 2 febbraio 2009 n. 617 dai risultati di indagini geotecniche e geologiche a firma di professionisti abilitati e costituenti parte integrante del progetto.

Le indagini sui corsi d'acqua devono sempre prevedere una “Relazione idrologica ed idraulica” che, partendo dai dati meteorologici, geologici, geomorfologici del bacino, possa valutare la massima piena. Le relazioni tecniche dei progetti di regimazione devono essere corredate da “Relazioni idrauliche” che dimostrino la compatibilità delle opere previste con gli episodi di massima piena ipotizzati.

I progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Verifica dovranno essere conformi alle indicazioni previste dalla L.R. 12 dicembre 1998, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Norme generali di carattere idrogeologico

Lungo tutti i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e quelli demaniali si applicano le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n.523 – art. 98 lett.f), anche in assenza di rappresentazione cartografica o difformità di rappresentazione.

Si ribadisce che su tutto il territorio comunale non sono ammessi:

- ◇ prelievi non autorizzati di acque superficiali
- ◇ prelievi non autorizzati di acque sotterranee
- ◇ scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali
- ◇ dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo e nel sottosuolo
- ◇ stoccaggi non autorizzati di rifiuti
- ◇ stoccaggi non autorizzati di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.

Gli innalzamenti artificiali del piano campagna dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, (in modo tale da consentire il regolare drenaggio e deflusso delle acque anche nelle aree circostanti) e con la valutazione degli eventuali cedimenti provocati.

Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:

- ◇ non sono ammesse coperture dei corsi d'acqua, salvo che per opere di attraversamento viabilistico

- ◇ per le opere di attraversamento è sempre prescritta la tipologia “a rive piene” cioè senza restringimenti mediante tombinature o similari
- ◇ non sono ammessi manufatti in materiali sciolti
- ◇ non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d’acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse , che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque
- ◇ non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini
- ◇ con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del C.C., relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d’acqua

Art. 4 - Classi di idoneità geomorfologica all’utilizzazione urbanistica previste sul territorio comunale

Il territorio comunale è classificato secondo le seguenti classi di idoneità geomorfologica all’utilizzazione urbanistica, secondo la Circ. P.G.R. 7/LAP e s.m.i.:

Classe IIa - IIb

Classe IIIa

Classe IIIb2

Art. 5 - Classe II

Ai sensi della Circ. 7/LAP la Classe II si riferisce genericamente a : “Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti, ispirati al D.M. 11/01/2008 “*Norme tecniche per le costruzioni*” e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità”.

Le aree ricadenti nel seguente ambito risultano fruibili dal punto di vista urbanistico con prescrizioni. A questo riguardo ogni intervento dovrà essere eseguito prevedendo in fase di progettazione la caratterizzazione di tipo geomorfologico, geotecnico ed idrogeologico, secondo le indicazioni del D.M. 14/01/2008 “*Norme tecniche per le*

costruzioni” e dalla Circ. 2 febbraio 2009 n. 617. Sul territorio sono individuate le Classi IIa e IIb.

Art. 6 - Classe II sottoclasse a

Territorio caratterizzato da falda freatica con bassa soggiacenza e sempre minore di 2.5 metri da piano campagna. Aree caratterizzate da falda freatica periodicamente subaffiorate (< 1 metro da piano campagna).

Tali aree, corrispondenti in realtà a tutto il territorio comunale, sono edificabili a condizione che non vengano realizzati locali interrati. Gli interventi dovranno prevedere inoltre la caratterizzazione geologico-tecnica, secondo le indicazioni della normativa vigente, che dovrà esaminare prioritariamente le condizioni di stabilità opera – terreno e valutare l'interferenza della falda freatica con le opere di fondazione.

Art. 7 - Classe II - sottoclasse d

Porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica (Ema). Aree potenzialmente allagabili per fenomeni di tracimazione del reticolato idrografico, eventualmente associate a possibili rigurgiti della rete fognaria. Aree riportate dalla Banca Dati geologici. *In particolare, per il territorio in oggetto la Classe IIb individua le aree potenzialmente soggette ad allagamenti a causa di acque caratterizzate da bassa energia con altezze dei tiranti note minori o uguali a 30 cm.*

Per le stesse aree valgono le limitazioni legate alla superficialità della falda, che caratterizza tutto il territorio comunale.

Le aree ricadenti nel seguente ambito risultano fruibili dal punto di vista urbanistico con prescrizioni. A questo riguardo ogni intervento dovrà essere eseguito prevedendo in fase di progettazione la caratterizzazione di tipo geomorfologico, geotecnico, idrologico, idraulico, secondo le indicazioni della normativa vigente, con particolare attenzione all'individuazione delle possibili cause di allagamento, ed alla previsione di quei modesti accorgimenti (quali riquotature del p.c., sistemazioni del reticolato idrografico secondario), da attuare sul singolo lotto, senza che ciò comporti peggioramento nelle aree circostanti.

Saranno in particolare vietati:

- coperture e tombinature del reticolato idrografico secondario

- costruzione di locali interrati.

Tali aree sono inoltre edificabili a condizione che il primo piano abitato sia posto a quote maggiori dei livelli di riferimento.

In Classe II_d, in analogia ai contenuti dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI, l'Amministrazione comunale provvederà ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni a cui sono soggette le aree in dissesto e sugli interventi prescritti per la loro messa in sicurezza. L'Amministrazione comunale è inoltre tenuta ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto e richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Art. 8 - Classe III

Ai sensi della Circ. 7/LAP rientrano in Classe III quelle "Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente".

In classe III valgono le seguenti prescrizioni:

1. gli ambiti territoriali ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, di cui alla lett. F) dell'art. 96 del RD n. 523/1904, sono ascritti alla Classe di idoneità urbanistica IIIa1 se inedificati e IIIb2 se edificati
2. per le aree interessate da allagamenti del reticolato idrografico secondario, caratterizzati da elevata energia e tiranti >30 cm (EeA) vigono, se più restrittivi, i disposti dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Sul territorio comunale vengono identificate: Classe IIIa1, Classe IIIb2.

Art. 9 - Classe IIIa1

Aree inedificate che presentano caratteristiche geomorfologiche che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Porzioni di territorio corrispondenti alle fasce di deflusso

delle piene straordinarie lungo il Torrente Agogna e la Roggia Mora, nella parte terminale del tracciato. Ancora lungo la Roggia Mora aree soggette ad allagamenti diffusi durante eventi di piena straordinari, prevalentemente per tracimazione.

Tale classe è applicata alle fasce A e B e C previste dal P.A.I. sull'Agogna.

Ancora in Classe IIIa1 sono state ascritte: le fasce identificate lungo il tracciato di Canale Cavour e Roggia Biraga per un'ampiezza pari a 25 m dal piede esterno dell'argine (anche in difformità di rappresentazione grafica), i rami principali del reticolato idrografico minore: Cavo Dassi, Roggia Peltrenga Roggia Crosa Cavo Cattedrale, Cavo Panizzina, Roggia Visconta, Cavo Fara, Cavo Piatti, Cavo Conelli, Cavo Pozzo, Cavo Posta, Cavo Spago, Cavo Pagliate, Scaricatore Cavo Cattedrale, Cavo Carelli, per un'ampiezza pari a 10 m dal piede esterno dell'argine, anche in difformità di rappresentazione grafica.

Per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli demaniali si richiamano i disposti dell'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n.523.

Nelle aree comprese in Classe IIIa1 sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti siano redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici ed idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

- ◇ le opere previste dal piano territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- ◇ le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti la viabilità, la produzione ed il trasporto di energia, le reti e gli impianti di depurazione, le telecomunicazioni ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- ◇ le opere attinenti la regimazione e l'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
- ◇ le opere attinenti le sistemazioni idrogeologiche e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
- ◇ l'eliminazione di eventuali tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombinate;

- ◇ le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 22/11/78, n. 69;
- ◇ le piantumazioni secondo le disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; il mantenimento delle limitate attività agricole in atto; le attività colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- ◇ la recinzione dei terreni purché le opere non modificano il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

All'interno della fascia A del P.A.I. si applicano tutte le limitazioni previste dall'art. 29 delle N.T.A. del P.A.I., e più precisamente sono vietate:

- ◇ le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale
- ◇ l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere
- ◇ le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda.

Sono invece consentiti:

- ◇ i cambi colturali
- ◇ gli interventi per la ricostituzione degli equilibri naturali alterati e per l'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica
- ◇ le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo
- ◇ i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui
- ◇ la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena
- ◇ i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione
- ◇ il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

All'interno della fascia B valgono le limitazioni previste dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PAI.

Più precisamente sono vietate le seguenti attività:

- interventi che comportino una riduzione della capacità di invaso
- installazioni di impianti di smaltimento rifiuti, incluse le discariche pubbliche e private, il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere
- in presenza di argini interventi o strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono consentiti:

- interventi di sistemazione idraulica
- depositi temporanei connessi all'attività estrattiva autorizzati ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco
- impianti di trattamento acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti.

“I riferimenti normativi relativi agli ambiti territoriali ricadenti entro la delimitazione delle fasce fluviali A e B del Torrente Agogna contenuti nella legenda della tavola ATG 06 (classe IIIa1) e nelle relative parti della relazione geologico-tecnica, delle norme di carattere geologico e delle norme di attuazione, si intendono integrati dai disposti di cui all'art. 39 delle NdA del PAI”

Art. 10 - Classe IIIb2

Aree edificate potenzialmente soggette a dinamica idraulica a pericolosità media. A seguito della realizzazione di opere di difesa sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

La Classe IIIb identifica porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Nel territorio in oggetto sono aree soggette a pericolosità geomorfologica media, occupate da insediamenti residenziali.

Sino alla realizzazione delle opere di difesa necessarie a tutela dell'esistente sono ammesse unicamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico, intendendo, secondo l'art.7.3 della Circ. 7/LAP che, a seguito di dettagliate indagini, sono accettabili quegli adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti,

oltrech  gli adeguamenti igienico-funzionali (realizzazione di ulteriori locali, recupero di locali preesistenti inutilizzati, pertinenze quali box e ricovero attrezzi,) escludendo viceversa la realizzazione di nuove unit .

Gli interventi ammessi sono individuabili a grandi linee come segue:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro conservativo
- Ristrutturazione edilizia di tipo A
- Ristrutturazione edilizia di tipo B
- Demolizione senza ricostruzione
- Modifica di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico
- Recinzioni e posa di manufatti di arredo urbano.

Si specifica, per la Classe IIIb2, essendo carente la documentazione geologico idraulica del debito cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio, che avr  valore unicamente la fase normativa pre-opere di messa in sicurezza, ovvero saranno possibili solo quegli interventi urbanistici che non aumentino il carico antropico secondo quanto stabilito al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa della Circ. 7/LAP/96”.

Art. 11 - Aree di salvaguardia delle opere di captazione

Per i pozzi di approvvigionamento idrico potabile sono state individuate le aree di salvaguardia sulla base del criterio idrogeologico, definendo Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata, cos  come recepite e normate dalla *Determinazione n. 169 del 2 luglio 2003* .

Tale determinazione riporta i seguenti vincoli all'edificabilit :

- *“all'interno delle aree di salvaguardia   vietato l'insediamento di nuove attivit  produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attivit  esistenti il Comune di San Pietro Mosezzo dovr  adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d'attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti, al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonch  agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attivit  stesse;*
- *all'interno della zona di rispetto ristretta   vietato l'insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente*

autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d'attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico – sanitario, fermi restando i divieti di cui all'art. 21 comma 5 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- *all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;*
- *all'interno delle zone ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e, in ogni caso, in conformità al Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell'ARPA competente per il territorio ed al Comune di San Pietro Mosezzo, il programma delle attività agrarie che intende attuare;*
- *qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati dall'art. 21 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla-osta del Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.”*